

Publicato il 16/12/2016

N. 05351/2016REG.PROV.COLL.
N. 09246/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9246 del 2013, proposto dal signor - OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Musci (C.F. MSCMHL55P01C983K), con domicilio eletto presso il signor Massimo Fermanelli in Roma, piazza S.s. Apostoli, n. 81;

contro

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura della Provincia di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, Sez. III, n. 597/2013, resa tra le parti, concernente la revoca di una licenza di porto d'armi per difesa personale;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura della Provincia di Bari;

Vista la memoria depositata dall'appellante in data 27 ottobre 2016;

Vista la memoria depositata dalle Amministrazioni appellate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° dicembre 2016 il pres. Luigi Maruotti e uditi per le parti l'avvocato Michele Musci e l'avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Col provvedimento di data 31 marzo 2011, il Prefetto della Provincia di Bari ha richiamato le risultanze del procedimento ed ha revocato nei confronti dell'appellante la licenza di porto d'armi per difesa personale.

A fondamento dell'atto, il Prefetto ha rilevato che – in data 31 ottobre 2010 – l'interessato ha subito un furto della autovettura di sua proprietà - mentre l'auto si trovava all'interno della villa di sua proprietà, lontana dal centro abitato – all'interno della quale vi era un borsello, contenente una pistola beretta, munita di caricatore e di 14 proiettili.

2. Col ricorso di primo grado n. 1540 del 2011 (proposto al TAR per la Puglia, Sede di Bari), l'interessato ha impugnato il provvedimento emesso il 31 marzo 2011, lamentandone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.

3. Il TAR, con la sentenza n. 597 del 2013, ha respinto il ricorso ed ha compensato le spese del giudizio.

4. Con l'appello in esame, l'interessato ha chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado sia accolto.

Egli ha nuovamente ricostruito le circostanze accadute in occasione del furto ed ha contestato la ragionevolezza della valutazione dell'Amministrazione sulla sua inaffidabilità, conseguente alla negligenza

che vi è stata nella custodia dell'arma, anche perché ha sempre custodito l'arma in modo adeguato ed ha dotato la sua villa di una adeguata recinzione, di un cancello elettrico a chiusura automatica e di un impianto di allarme, collegato con un istituto di vigilanza.

Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio ed hanno chiesto il rigetto dell'appello.

Le parti hanno depositato memorie, con cui hanno approfondito le questioni controverse ed hanno insistito nelle già formulate conclusioni.

All'udienza del 1° dicembre 2016 la causa è stata trattenuta per la decisione.

5. Ritiene la Sezione che l'appello sia infondato e vada respinto.

5.1. Per comodità di lettura, va riportato il contenuto degli articoli 11, 39 e 43 del testo unico n. 773 del 1931.

L'art. 11 dispone che *«Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:*

1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono

a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione».

L'art. 39 dispone che *«Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne».*

L'art. 43 dispone che *«oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere concessa la licenza di portare armi:*

a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;

c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere riusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi».

Da tale quadro normativo, emerge che il legislatore ha individuato i casi in cui l'Autorità amministrativa è titolare di poteri strettamente vincolati (ai sensi dell'art. 11, primo comma e terzo comma, prima parte, e dell'art. 43, primo comma, che impongono il divieto di rilascio di autorizzazioni di polizia ovvero il loro ritiro) e quelli in cui, invece, è titolare di poteri discrezionali (ai sensi dell'art. 11, secondo comma e terzo comma, seconda parte, e dell'art. 39 e 43, secondo comma).

In relazione all'esercizio dei relativi poteri discrezionali, l'art. 39 attribuisce alla Prefettura il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti a chi chieda il rilascio di una autorizzazione di polizia o ne sia titolare, quando sia riscontrabile una capacità *«di abusarne»*, mentre l'art. 43 consente alla competente autorità – in sede di

rilascio o di ritiro dei titoli abilitativi - di valutare non solo tale capacità di abuso, ma anche – in alternativa - l'assenza di una buona condotta, per la commissione di fatti, pure se estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti, ma che comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia (non occorrendo al riguardo un giudizio di pericolosità sociale dell'interessato: Cons. Stato, Sez. III, 3 agosto 2016, n. 3516; Sez. III, 1° agosto 2014, n. 4121; Sez. III, 12 giugno 2014, n. 2987).

5.2. Nella specie, la Prefettura di Bari ha revocato la licenza già rilasciata all'interessato, esercitando un potere discrezionale, ritenendo che l'appellante sia sostanzialmente inaffidabile nella adeguata custodia delle armi.

Ritiene la Sezione che, in considerazione delle circostanze emerse nel corso del procedimento amministrativo, il provvedimento della Prefettura impugnato in primo grado non sia affetto dai profili di eccesso di potere, dedotti dall'interessato.

Il medesimo provvedimento ha richiamato le risultanze istruttorie e, in particolare, quanto è avvenuto il giorno 31 ottobre 2010.

L'interessato ha subito un furto della autovettura di sua proprietà - mentre l'auto si trovava all'interno della villa di sua proprietà, lontana dal centro abitato, con gli sportelli chiusi (ma non elettricamente) – all'interno della quale vi era un borsello, contenente una pistola beretta, munita di caricatore e di 14 proiettili

Ritiene la Sezione che sia adeguatamente motivata e del tutto ragionevole – e di per sé insindacabile in sede di legittimità - la valutazione del Prefetto sul mancato affidamento di non abusare delle armi: come ha più volte rilevato questo Consiglio, va ravvisato un abuso quando il titolare della licenza custodisca la propria arma in modo tale che altri possa utilizzarla (cfr. Sez. III, 20 ottobre 2016, n. 4391; Sez. III, 6 giugno 2016, n. 2407;

Sez. III, 31 maggio 2016, n. 2310 e n. 2309), ovvero con modalità inadeguate (Sez. III, 31 maggio 2016, n. 2309).

Infatti, «il titolare della licenza deve porre in essere le misure volte a consentire il proprio esclusivo utilizzo dell'arma, con modalità tali da rendere oltremodo difficile che altri ne facciano uso»: «il titolare della licenza deve evitare che l'arma possa essere, nella sostanza, liberamente appresa ed utilizzata da altri» (v. Cons. Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1727).

Nella specie, risulta che l'appellante, pur avendo posto in essere preventive misure volte ad evitare la commissione di furti, ha in concreto avuto una condotta disattenta, che ha agevolato la commissione del furto dell'area in cui era posta l'arma.

Risulta pertanto non manifestamente irragionevole (e comunque insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità) la valutazione del Prefetto, sul rilievo da attribuire alla regola per cui il titolare di una licenza di porto d'armi deve sempre impedire che le armi possano essere apprese da altri.

6. Per le ragioni che precedono, l'appello va respinto.

La condanna al pagamento delle spese e degli onorari del secondo grado del giudizio segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello n. 9246 del 2013.

Condanna l'appellante al pagamento di euro 1.000 (mille) in favore delle Amministrazioni appellate, per spese ed onorari del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte

interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellante.

Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2016, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente, Estensore

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.